

N. 00290/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Gennaro Scopece, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Giorgi, con domicilio  
eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

***contro***

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, rappresentato e difeso per  
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

***nei confronti di***

Pasquale Martignano;

***per l'annullamento***

del provvedimento conclusivo della procedura di attribuzione della delega di  
funzioni relativa alla posizione organizzativa temporanea per l'Ufficio di controllo,  
ai sensi dell'art.4 bis del DL 78 del 19/6/2015, adottato in data 15/12/2015,

recante il n. 98 di protocollo interno della Direzione Provinciale di Lecce

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori avv. S. De Giorgi per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento conclusivo della procedura di attribuzione della delega di funzioni relativa alla posizione organizzativa temporanea per l'Ufficio di controllo, ai sensi dell'art.4 bis del DL 78 del 19/6/2015, adottato in data 15/12/2015, recante il n. 98 di protocollo interno della Direzione Provinciale di Lecce.

Si è costituita l'amministrazione resistente.

All'udienza pubblica del 27 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio procede, in primo luogo, allo scrutinio dell'eccezione di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente.

Il conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (d.lgs. 165/2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lgs. 165/2001, art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4).

In particolare, l'attività della amministrazione – nell'applicazione della disposizione

contrattuale – si non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto (cfr. TAR Emilia-Romagna- -Bologna, sez. I, 16.12.2014, n. 1238).

“Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione della posizione organizzativa - quale, nella specie, l'istituzione di un "registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse" - atteso che anche in tal caso con l'instaurazione del giudizio ordinario la tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata mediante la eventuale disapplicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma I” (v. Cass., sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169, ord.).

Per le ragioni che precedono sul ricorso in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia alla cognizione del G.O. dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.)

Le spese di lite possono essere compensate considerata la complessità che, nel nostro ordinamento, assume la tematica del riparto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)